

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5559 del 25/10/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA CHIESI FARMACEUTICI SPA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PARMA VIA LARGO BELLOLI, 11/A - MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5764 del 25/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 alla Ditta Chiesi Farmaceutici S.p.A. avente sede legale in Comune di Parma, Via Palermo, 26/A, C.A.P. 43122 e stabilimento in Comune di Parma via Largo Belloli, n. 11 C.A.P. 43122, comprende i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);
- con Autorizzazione Unica Ambientale n. 69189 del 29/03/2017 il SUAP del Comune di Parma ha modificato in modo non sostanziale e volturato per variazione del legale rappresentante l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016;
- con Autorizzazione Unica Ambientale n. 254917 del 07/12/2017 il SUAP del Comune di Parma ha modificato in modo non sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 e smi;
- con Autorizzazione Unica Ambientale n. 112358 del 17/07/2020 il SUAP del Comune di Parma ha modificato in modo non sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 e smi;
- con Autorizzazione Unica Ambientale n. 91953 del 25/05/2021 il SUAP del Comune di Parma ha modificato in modo non sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 e smi;
- con Determinazione Dirigenziale Arpae DET-AMB-2022-3624 del 15/07/2022 (Provvedimento SUAP trasmesso in data 18/08/2022 prot n. 160376) è stata modificata in modo non sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 e smi;
- con Determinazione Dirigenziale Arpae DET-AMB-2023-130 del 12/01/2023 (Provvedimento SUAP trasmesso in data 23/01/2023 prot n. 12637) è stata modificata in modo non sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 e smi;
- con Determinazione Dirigenziale Arpae DET-AMB-2023-562 del 06/02/2023 (Provvedimento SUAP trasmesso in data 17/02/2023 prot n. 30148) è stata volturata l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 e smi;

CONSIDERATA:

- la domanda acquisita da Arpae al prot. n. PG/2023/152762 del 08/09/2023, pervenuta da parte della società CHIESI FARMACEUTICI SPA nella persona del Sig. Andrea Casazza in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale in Comune di Parma, Via Palermo, 26/A, C.A.P. 43122 e stabilimento in Comune di Parma via Largo Belloli, n. 11/A C.A.P. 43122, *per la modifica non sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR n. 59/2013, rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 e smi in riferimento al seguente titolo:

→ autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per cui la Ditta ha presentato modifica non sostanziale in quanto come dichiarato dalla Ditta "nel progetto di revamping del reparti FO (piano 0 edificio F) e (F1 piano 1 edificio F) del Centro Ricerche sono stati introdotti 5 nuovi sfiati di emergenza: 4 per azoto gassoso (S88, S89, S90 e S91) e 1 per gas refrigerante R404A (S92).";

- che con nota prot. Arpae n. PG/2023/157778 del 18/09/2023 è stato comunicato alla Società CHIESI FARMACEUTICI SPA l'avvio del procedimento;

VISTI:

- la relazione tecnica in merito alle emissioni in atmosfera di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2023/180947 del 24/10/2023, depositata agli atti fornita a seguito di quanto richiesto da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2023/157926 del 18/09/2023;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale Prot. 130180 del 28/06/2016 e s.m.i.
2. l'attività industriale prevede "laboratori di ricerca ed impianti pilota produzione farmaci per sperimentazione clinica";
3. la modifica richiesta si riferisce all'installazione di 5 nuovi sfiati di emergenza: 4 per azoto gassoso (**S88, S89, S90 e S91**) e 1 per gas refrigerante R404A (**S92**)
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
6. è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente: emissioni S3 – S11 – S13 – S14 – S24 – S25 – S26 – S27 – S28 – S29 – S32 – S33 – S35 – S36- S42 – S43 – S44 – S74- S75- S81 (sfiato d'emergenza isolatore dispensing locale B010), S83 (sfiato emergenza isolatore locale B2 liquidi), S85, **S88, S89, S90 e S91** sfiati di emergenza per azoto gassoso e **S92** sfiato di emergenza per gas refrigerante R404A;
7. sono presenti impianti termici rientranti nella definizione prevista dall'Art. 283 comma 1 lettera a) del DLgs 152/2006 e s.m.i., come dichiarato dalla ditta in data 03/12/08 prot. GLG/LF/sb – k127-LT-02/08. Vista la tipologia di impianti, dettagliata nella comunicazione di modifica sostanziale presentata dalla ditta in data 28/02/13, la loro potenza termica nominale, detti impianti (emissioni E15 – 16 – 17 – 18) sono sottoposti alle disposizioni del Titolo I della parte V del DLgs 152/06
8. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO INOLTRE:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto “*Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.*” in cui si legge “*...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...*”;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- per la matrice scarichi idrici la Ditta ha dichiarato “*...PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA ...*” e “*...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale*”;
- per la matrice impatto acustico la Ditta ha dichiarato “*...PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA ...*” e “*...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale*”;
- nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta ha provveduto a fornire la marca da bollo ID n. 01211382563180 annullata in data 05/09/2023 per il rilascio dell'atto a conclusione del procedimento;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla *modifica non sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per i motivi sopra riportati, **l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1729 del 08/06/2016** e smi recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 e smi alla Ditta CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., con legale rappresentante il Sig. Andrea Casazza, con sede legale in Comune di Parma, Via Palermo, 26/A, C.A.P. 43122 e stabilimento in Comune di Parma via Largo Belloli, n. 11/A C.A.P. 43122, **mantenendone invariata ogni altra parte, limitatamente al seguente titolo abilitativo** come da istanza pervenuta:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

ed esclusivamente relativamente a quanto oggetto dell'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA in esame.

Per quanto di seguito riportato per la matrice emissioni in atmosfera si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'atto di adozione di AUA emesso da Arpae- SAC di Parma con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1729 del 08/06/2016 e s.m.i.

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

- EMISSIONI N. 2A – 2B Laboratori analisi / ricerca e uffici
- EMISSIONI N. 4A – 4B Laboratori analisi / ricerca e uffici
- EMISSIONI N. 5A–5B–5C Laboratori analisi/ricerca con utilizzo prodotti R 45
- EMISSIONE N. 6 Laboratori GMP DPI
- EMISSIONE N. 9 Laboratori NON GMP
- EMISSIONI N. 10A – 10B Laboratori GMP
- EMISSIONE N. 21 Sfiati apparecchiature sintesi
- EMISSIONE N. 22 Sfiati apparecchiature idrogenazione
- EMISSIONE N. 23 Laboratori sintesi GMP
- EMISSIONE N. 23A Laboratori idrogenazione NON GMP
- EMISSIONE N. 23B Laboratori idrogenazione NON GMP
- EMISSIONE N. 23C Isolatore HP
- EMISSIONE N. 45A Laboratorio GMP DPI 2
- EMISSIONE N. 45B Laboratorio GMP DPI
- EMISSIONE N. S72 Sfiato di emergenza isolatore B155
- EMISSIONE N. 73 Macchina riempitrice locale B104
(emissione autorizzata)
- EMISSIONE N. 76 Macchina riempitrice vent. azoto e propellente
(emissione autorizzata)
- EMISSIONE N. 78 Armadio ventilato FO34
(emissione autorizzata)
- EMISSIONE N. 87 Cappa formaldeide C122

L'emissione è convogliata, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento a carboni attivi.

Portata massima tal quale:	1300	Nm3/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	30	giorni
Altezza minima:	1,5	m
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 1 Stabulari
EMISSIONE N. 1B Stabulari

Emissioni autorizzate

L'emissione sopra riportata dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento idoneo al tipo di sostanze utilizzate.

EMISSIONE N. 7 Box Pamasol

Emissione autorizzata

EMISSIONE N. S37 frazione A - Gruppo elettrogeno d'emergenza 1007 kVA 805 KW

EMISSIONE N. S37 frazione B - Gruppo elettrogeno d'emergenza 1007 kVA 805 KW

EMISSIONE N. S38 frazione A Gruppo elettrogeno d'emergenza 1007 kVA 805 KW

EMISSIONE N. S38 frazione B Gruppo elettrogeno d'emergenza 1007 kVA 805 KW

Emissioni autorizzate

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	In emergenza	
Durata giorni/anno:		
Altezza minima:	-	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm ³
Polveri	130	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. S39 Motopompa antincendio emergenza

EMISSIONE N. S40 Motopompa antincendio emergenza

Emissioni autorizzate

EMISSIONE N. 46 Archivio istologico

EMISSIONE N. 47 Cappa chimica farmacologia in vivo

EMISSIONE N. 48 Impianto vuoto centralizzato B3

EMISSIONE N. 49 Torri inalazione (pompa da vuoto) C023

EMISSIONE N. 50 Vent/vuoto preparatore pilota Twin Stage - B2

Emissioni autorizzate

Le emissioni sopra riportate dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento idoneo al tipo di sostanze utilizzate.

EMISSIONE N. 51 Vent/vuoto preparatore pilota pMDI GMP – B1

EMISSIONE N. 52 Macchina lavagabbie C0

EMISSIONE N. 53 Autoclave (pompa da vuoto)

Emissioni autorizzate

EMISSIONE N. S54 Sfiati emergenza propellente pMDI DEV

EMISSIONE N. S55 Isolatore C004

EMISSIONE N. S56 NMR

EMISSIONE N. S57 Sfiato serbatoio alcool etilico

EMISSIONE N. S58 Sfiato di emergenza serbatoio stoccaggio solventi reflui

EMISSIONE N. S59 Sfiato di emergenza serbatoio stoccaggio solventi reflui

Emissioni autorizzate

EMISSIONE N. 8 Laboratorio spray test

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dall'impianto Spray test (reparto spray per la produzione di farmaci per uso sperimentale) dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento a carboni attivi.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	15	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	10	m

Periodicità controllo	-
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

EMISSIONE N. 34 Laboratorio DPI NON GMP e Area Analitica

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dalle cappe di laboratori in cui si effettuano prove su prodotti inalatori di ricerca, in particolare le attività di pesatura e setacciatura di principi attivi ed eccipienti, la loro successiva miscelazione ed il conferimento in appositi dispositivi, dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	6000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	28	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. 15 n. 2 caldaie a gas metano (Potenza termica complessiva 1.260 kW)

EMISSIONE N. 16 n. 2 caldaie a gas metano (Potenza termica complessiva 1.260 kW)

EMISSIONE N. 17 n. 2 caldaie a gas metano (Potenza termica complessiva 1.260 kW)

EMISSIONE N. 18 n. 2 caldaie a gas metano (Potenza termica complessiva 1.260 kW)

Emissioni autorizzate

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	200	giorni
Altezza minima:	11	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 ^(*)	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

^(*) limiti modificati secondo quanto prescritto dalla D.G.R. 1769/2010 relativamente agli impianti termici civili.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, gli impianti afferenti le emissioni E15-16-17-18 si configurano come medi impianti di combustione pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

EMISSIONE N. 19 Generatore di vapore a gas metano (Potenza termica 1.400 KW)

EMISSIONE N. 20 Generatore di vapore a gas metano (Potenza termica 1.400 KW)

Emissioni autorizzate

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	200	giorni
Altezza minima:	11	m

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tali impianti si configurano come medi impianti di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i. l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art.273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e s.m.i. e del PAIR 2020.

EMISSIONE N. 77 Generatore di vapore a gas metano (Potenza termica 1.937 KW)

Emissione autorizzata

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	200	giorni
Altezza minima:	11	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tali impianti si configurano come medi impianti di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

EMISSIONE N. S41 Cappa saldatura

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti da questa attività dovranno essere captate e convogliate direttamente in atmosfera.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	2400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	utilizzo saltuario	h
Durata giorni/anno:	utilizzo saltuario	giorni
Altezza minima:	oltre il colmo del tetto	
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 60 Micronizzatore

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dall'impianto di micronizzazione dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale	100	Nm ³ /h
---------------------------	-----	--------------------

Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	9	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 61 Isolatore micronizzatore

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dalle n. 3 camere dell'isolatore dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	60	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	9	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. S62 Sfiato di emergenza micronizzatore

EMISSIONE N. S63 Sfiato di emergenza azoto

Emissioni autorizzate

EMISSIONE N. S64 Solventario

EMISSIONE N. S65 Cella frigo B320

EMISSIONE N. 66 Cappa propellente

Emissioni autorizzate

EMISSIONE N. S67 Area stoccaggio chemicals (acidi)

EMISSIONE N. S68 Area stoccaggio chemicals (basi)

EMISSIONE N. S69 Area stoccaggio chemicals (perossidi)

EMISSIONE N. S70 Area stoccaggio chemicals (perossidi)

Emissioni autorizzate

EMISSIONE N. S86 "ricambio aria box N003 refrigerato"

Emissione autorizzata

EMISSIONE N. 71 ISOLATORE B155

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dalle n. 4 camere dell'isolatore dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	75	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	8,6	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 79 ISOLATORE DISPENSING LOCALE B010 (precamera)

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dalla pre-camera dell'isolatore dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	8,6	Nm ³ /h
Durata ore/anno:	4*52= 208	h
Altezza minima:	3,25	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. 80 ISOLATORE DISPENSING LOCALE B010 (camera)

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dalla camera dell'isolatore dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	13,4	Nm ³ /h
Durata ore/anno:	208	h
Altezza minima:	3,25	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. 82 ISOLATORE B2 (camera)

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dalla camera dell'isolatore dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	100	Nm ³ /h
Durata ore/anno:	960	h
Altezza minima:	28	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. 84 LABORATORI DI SINTESI CHIMICA

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dal nuovo reparto di sintesi chimica dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima:	25 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	12,3	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
SOV-C	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di tutte le emissioni sopra riportate come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi alle emissioni **E15-E16-E17-E18-E19-E20-E77-E84**, ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una **periodicità annuale**.

Per le emissioni S37 frazione A, S37 frazione A, S38 frazione A e S38 frazione B (gruppi elettrogeni d'emergenza) la Ditta dovrà mantenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante il rispetto dei limiti

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Partita IVA / Codice fiscale :	01513360345
Sede legale :	via Palermo n. 26/A, 43122, Parma(PR)
Gestore :	Antonio Magnelli
Sede locale impianti :	Largo Belloli n.11/A, 43122, Parma(PR)
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.A.) :	laboratori di ricerca ed impianti pilota produzione farmaci per sperimentazione clinica
Settore attività CRIAER:	4.9
Indicatori di attività	
Indicatore 1 :	Metano utilizzato [Sm3/anno]
Parametri esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	365

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al

ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

... ;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione AUA emesso da Arpae- SAC di Parma con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1729 del 08/06/2016 e s.m.i. **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione AUA emesso da Arpae- SAC di Parma con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1729 del 08/06/2016 e s.m.i..

DI STABILIRE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera;

- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto è trasmesso alla Ditta Chiesi Farmaceutici S.p.A., al SUAP Comune di Parma, al Comune di Parma e Ausl Dipartimento Sanità Pubblica per quanto di competenza;

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli
Rif. Sinadoc: 2023-32440*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.